

# LA SCURE DEL GOVERNO SUI DIRITTI DEI LAVORATORI (ARTICOLO 18 COMPRESO)

In Parlamento si è consumata, nel silenzio generale, una vera e propria **controriforma del diritto del lavoro**, un attacco insidioso contro diritti che i lavoratori hanno conquistato in mezzo secolo di storia, compresa la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il disegno di legge n. 1167-B (convertito in legge il 3 marzo scorso) agli articoli 30, 31 e 32, introduce delle modifiche che mirano a svuotare di significato le tutele dei lavoratori: il risultato sarà quello di lasciare il lavoratore ancora più solo nella "libera" dinamica dei rapporti di forza con il datore di lavoro, al quale viene attribuita mano libera rispetto a leggi e contratti collettivi. La norma "manifesto" è il comma 9 dell'art. 31, dove **si prevede la possibilità di privare il lavoratore della tutela giudiziaria, affidando le controversie non ai giudici, bensì ad arbitri**. Questi ultimi potranno addirittura giudicare "secondo equità", che significa: secondo il loro buon senso, senza applicare le norme di legge e dei contratti collettivi. Questo vuol dire privare il lavoratore di garanzie certe e universali quali quelle date dai contratti nazionali e dalle leggi, minando anche la stessa la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ma vi è di più: anche se un lavoratore dovesse riuscire ad andare davanti ad un giudice, quest'ultimo non potrà sindacare le scelte del datore di lavoro e dovrà tener conto dei concetti di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento che saranno dettati non più dalla legge e dalle norme costituzionali, bensì dalla contrattazione collettiva (anche separata) e, ancor peggio, dal contratto di lavoro individuale stipulato all'atto dell'assunzione, qualora certificato da apposite commissioni (art. 30). È evidente che in quest'ultimo caso, data la disparità contrattuale tra datore e lavoratore, il contratto certificato potrà benissimo sanzionare con il licenziamento anche una minima mancanza del lavoratore. Vengono in questo modo letteralmente capovolti i fondamenti stessi del diritto del lavoro, nato per tutelare il contraente debole nel rapporto di lavoro.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una ridefinizione dei termini per l'impugnazione dei licenziamenti, dei contratti di collaborazione, dei contratti a termine e dei trasferimenti che renderà assai difficile (se non impossibile) al lavoratore la tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 32). Se a tutto ciò si aggiunge che, dopo la legge n. 69/2009, sarà possibile condannare il lavoratore alle spese di giudizio quando vorrà ricorrere al tribunale per difendere un suo diritto, appare ancor più urgente e necessaria una presa di posizione.

**"Il collegato lavoro è incostituzionale perché viola, tra gli altri, l'articolo 24 della costituzione che riconosce il diritto di ogni cittadino a ricorrere al giudice per difendere i propri interessi".**

Lo ha affermato il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani, in occasione dello sciopero generale del 12 marzo a Padova, che ha aggiunto: "dunque anche l'avviso comune del 11 marzo, chiaramente preordinato da Sacconi e dagli altri firmatari, assume un carattere incostituzionale. **Nessuno si illuda: la Cgil risponderà sia sul piano legale che su quello sindacale a questo attacco ai lavoratori** per tutelarli nella loro prerogativa a difendere i propri diritti come meglio credono, a cominciare dai diritti dei lavoratori più giovani". **In questa lotta la CGIL sarà sempre in prima fila.**



**Cgil.**  
**Sempre dalla tua parte**